



COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 79
DEL 14/12/2021

**OGGETTO: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021:
LINEE DI INDIRIZZO SULLE MODALITA' COSTITUTIVE IN MATERIA DI RISORSE
DECENTRATE.**

L'anno **duemilaventuno**, addì **quattordici**, del mese di **dicembre**, alle ore **15:35** nella Sala delle adunanze. La seduta si svolge nel rispetto delle norme di sicurezza previste dalla legge per l'emergenza COVID-19.

All'appello risultano:

N°	Cognome e nome	Carica	Pr.	As.
1.	MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2.	PAPPADA' FELICE	Assessore	X	
3.	FERRANDO LUCIA	Assessore	X	
4.	MAGGIO ROSARIA	Assessore		X
5.	CARAMAGNA LORENZO	Assessore	X	
Totale			4	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Nobile Dott.ssa Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

DELIBERAZIONE G.C. N. 79/2021 DEL 14.12.2021

OGGETTO: TRATTAMENTO ACCESSORIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021: LINEE DI INDIRIZZO SULLE MODALITA' COSTITUTIVE IN MATERIA DI RISORSE DECENTRATE.

LA GIUNTA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 165/01 e successive modifiche ed integrazioni, i rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati contrattualmente, mediante la stipulazione di appositi contratti collettivi, e che l'art. 40 del citato Decreto prevede che le Pubbliche Amministrazioni attivino autonomi livelli di contrattazione integrativa, nel rispetto dei vincoli di bilancio e sulle materie e nei limiti stabiliti dal CCNL, tra i soggetti che quest'ultimo prevede, articolando su due livelli la contrattazione collettiva: contrattazione nazionale e contrattazione decentrata integrativa presso ciascun ente;

- l'art. 40, comma 3 del citato Decreto statuisce che la contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge tra i soggetti e con le procedure negoziali previste dal C.C.N.L.;

- l'art. 47 del D.Lgs. 165/2001 disciplina il procedimento di contrattazione collettiva a livello nazionale;

Considerato, per quanto riguarda la disciplina dei fondi per il salario accessorio, che:

- le risorse decentrate si compongono di risorse stabili e di (eventuali) risorse variabili, determinate ai sensi dell'art. 67 del CCNL;

- a differenza delle risorse stabili, quelle variabili sono somme eventuali e discrezionali che possono essere rese disponibili solamente con valutazioni annuali e nel rispetto delle regole vigenti, tra le quali spiccano quelle sul contenimento delle spese di personale;

- così, la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017, come statuito dal comma 7 dell'art. 67 del CCNL 21 maggio 2018;

- l'art. 8, comma 1, del CCNL 21/05/2018 prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;

- l'art. 8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Dato atto che: - che in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 27.10.2009, n.150 (Riforma Brunetta) avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" entrato in vigore il 15.11.2009, questo ente ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione della performance organizzativa del personale con deliberazione della Giunta n. 59 del 09/09/2020 relativa all'approvazione del piano della performance e del piano degli obiettivi – triennio 2020/2022;

Visto l'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017 che testualmente recita: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato."

Richiamato l'art 16 del DL 113 del 24.06.2016, c.d. "decreto enti locali" con cui è stata abrogata la lettera a) dell'art 1, comma 557 della L 296/2006 e s.m.i, con l'eliminazione, per gli enti soggetti al Patto di Stabilità 2015, dell'obbligo di ridurre il rapporto spesa personale/spesa corrente rispetto alla media del triennio 2011/2013, fermo restando il vincolo di contenimento della spesa di personale in termini assoluti rispetto al valore medio del medesimo triennio 2011/2013;

Dato atto che è confermata l'applicazione della decurtazione permanente, a decorrere dal 2015, nella misura delle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dei vincoli ex art.9, comma 2-bis, del D.L. n.78/2010 e s.m.i., calcolata secondo le istruzioni dettate dalla Ragioneria Generale dello Stato nella circolare n.20/2015 e previgenti vincoli ex art.1, comma 236, della Legge n.208/2015;

Evidenziato che, per quanto riguarda le risorse variabili, l'art.23 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.75 stabilisce al comma 3 che "fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal co. 2, le regioni e gli enti locali ... possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

Richiamato l'art. 40, comma 3-quinques, 2° periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., il quale prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti

disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa;

Visto l'art. 67, commi 4 e 5 e 6 del CCNL 21/05/2018, il quale prevede la possibilità di destinare alla parte variabile del fondo per le risorse decentrate:

1. un importo massimo corrispondente all'1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, da valutare in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'Ente sussista la relativa capacità di spesa;

2. apposite risorse per il conseguimento di obiettivi dell'Ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale;

3. gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lt.c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lt. i) del presente articolo;

Considerato che l'organo di direzione politica formula direttive e/o linee guida finalizzate a fornire indirizzo alla delegazione trattante di parte datoriale, in ordine alle trattative negoziali, affinché queste si conformino e garantiscano adeguato supporto al raggiungimento degli obiettivi programmatici individuati come prevalenti dall'Amministrazione, con esclusiva finalità diretta:

- al miglioramento dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'organizzazione;
- all'accrescimento motivazionale e crescita professionale del personale;
- alla determinazione di un legame stretto tra incentivazione economica e valutazione dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e dai gruppi di lavoro nei quali sono inseriti;
- all'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse umane attraverso ragionevoli criteri di flessibilità;

Dato atto che sulla costituzione del Fondo, sulla Relazione illustrativa e sulla compatibilità dei costi con le previsioni di Bilancio sarà acquisito il parere dei Revisori dei Conti in sede di autorizzazione per la sottoscrizione definitiva del contratto integrativo da parte della Delegazione Trattante di parte pubblica;

DATO ATTO che l'Ente ha previsto a bilancio le relative somme per gli incrementi di cui all'art. 67 comma 4 CCNL 21.05.2018;

DATO ATTO che gli incrementi previsti rientrano nei vincoli della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 ovvero rispettano di valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € **946.390,30**;

DATO ATTO che l'Ente non si trova in condizioni di dissesto come disciplinato dalla normativa vigente;

Atteso di dare mandato alla delegazione trattante di parte datoriale di procedere alla conclusione delle trattative con la Rappresentanza Sindacale Unitaria e le Organizzazioni Sindacali Territoriali relative al contratto decentrato integrativo 2021, nelle linee di indirizzo di seguito esplicitate:

Dato atto che gli stanziamenti previsti nel bilancio 2021 consentono di disporre delle necessarie risorse decentrate;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000, in ordine alla regolarità tecnica nonché alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa da parte del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli e palesi;

D E L I B E R A

1. Di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica a stipulare il contratto decentrato con le seguenti linee di indirizzo:

- inserimento dell'ammontare delle risorse pari ad € 3.854,58, da destinare al finanziamento di cui 67 c. 3 lt. h) C.C.N.L. 21.05.2018 (1,2% del monte salari 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza);
- inserimento dell'ammontare di € 2.500,00 da destinare al finanziamento di cui all'art. 67 c.5 lett. B) C.C.N.L. 21.05.2018 ed in particolare al finanziamento dell'indennità di reperibilità;
- inserimento, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art. 67, c.3 lett. c) del C.C.N.L. 21.05.2018, delle somme destinate agli "incentivi per funzioni tecniche" ex art. 113 c.2,3 e 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, pari ad € 4.272,07, da distribuire ai sensi del relativo Regolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia;
- inserimento, fra le risorse variabili, ai sensi dell'art.1, c.870 della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nell'importo di € 2.845,40;
- destinazione dell'ammontare di € 7.100,00 per le progressioni economiche all'interno della categoria di appartenenza a norma dell'art. 16 C.C.N.L. 21.05.2018.

2. Di dare atto che qualora il fondo per le risorse decentrate, parte stabile e parte variabile risultasse superiore alla quantificazione di cui all'art. 23 comma II D.Lgs.75/2017 lo stesso sarà decurtato a cura del Responsabile in sede di quantificazione complessiva.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nobile Dott.ssa Roberta

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO CONSILIARI
(art. 125, D.Lgs 18.8.2000, n° 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi **13 gennaio 2022**, giorno di pubblicazione, ai capogruppi consiliari - riguardando materie elencate dall'art. 125 D.Lgs 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nobile Dott.ssa Roberta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs 18.8.2000, n° 267)

N° 20 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **13 gennaio 2022** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **13 gennaio 2022**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nobile Dott.ssa Roberta

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **23 gennaio 2022**

- ai sensi dell'art. 134 co 3 D.Lgs 267/2000

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nobile Dott.ssa Roberta